FerMerci

Associazione degli Operatori del Trasporto Ferroviario delle Merci

MODELLO DI

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE

E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

Dicembre 2022

Associazione Fermerci - CF: 96532080585 - Via Tripolitania, 30 - 00199 - Roma **- info@fermerci.it**

Parte generale

INDICE DELLA PARTE GENERALE

Capitolo 1
Descrizione del quadro normativo
1.1 Introduzione
1.2 Natura della responsabilità
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione
1.4 Fattispecie di reato
1.5 Sanzioni
1.6 Delitti tentati
1.7 Vicende modificative dell'ente
1.8 Reati commessi all'estero
1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito
1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria
1.12 Precedenti giurisprudenziali
1.13 Sindacato di idoneità

Capitolo 2
Descrizione della realtà aziendale – Elementi del modello di *governance* e dell' assetto organizzativo generale e regolamentare della FerMerci
2.1 La Associazione FerMerci
2.2 Modello di *governance* ed assetto organizzativo della FerMerci
2.3 L'assetto regolamentare della Associazione

Capitolo 3
FerMerci e il progetto di *compliance* al d.lgs. 231/2001 - Modello di organizzazione,gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione
3.1 Premessa
3.1.1 Il Progetto della FerMerci per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001
3.1.2 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001
3.1.3 Analisi dei processi e delle aree sensibili
3.1.4 Gap analysis
3.1.5 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo
3.1.6 Attualizzazione del modello di organizzazione, gestione e controllo
3.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo della FerMerci

Capitolo 4
L'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001
4.1 L'organismo di vigilanza della FerMerci
4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi
4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni
4.3.2 *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi dell' associazione

Capitolo 5
Sistema disciplinare
5.1 Funzione del sistema disciplinare
5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati
5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni
5.3 Misure nei confronti degli amministratori
5.4 Misure nei confronti di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori

Capitolo 6
Piano di formazione e comunicazione
6.1 Premessa
6.2 Dipendenti
6.3 Altri destinatari

Capitolo 7
Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello
7.1 Verifiche e controlli sul Modello
7.2 Aggiornamento ed adeguamento

CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001. n. 231 (di seguito, "d.lgs. 231/2001" o "Decreto"), attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n.300, è stata introdotta nell'ordinamento italiano la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

La disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ha come destinatari gli enti forniti di personalità giuridicae le società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, c. 2). Sono esclusi dall'applicazione del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, quelli non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, c. 3).

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001, gli enti possono essere ritenuti "responsabili"per alcuni reati realizzati nell'*interesse* o a *vantaggio* degli stessi (c.d. "reati presupposto") da esponenti aziendali che rivestono o esercitano di fatto funzioni di rappresentanza o di direzione (c.d. "soggetti apicali") e/o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi (art. 5).

I due requisiti dell'interesse o vantaggio per l'ente si pongono, secondo la prevalente giurisprudenza, in termini alternativi.

Pertanto, anche in assenza di un fine *pro societate* a sostegno della condotta dell'autore del reato presupposto, la realizzazione obiettiva di un vantaggio per l'ente può in astratto determinare la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001.

L'ampliamento di responsabilità determinato dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di determinati reati l'ente, quale soggetto distinto dalle persone fisiche che al suo interno vi operano (soci, amministratori ecc.), superando così il principio di irresponsabilità penale delle società (*societas delinquere non potest*).

Alla persona giuridica, dunque, sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva, in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati all'ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente ha carattere autonomo rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Infatti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, la responsabilità dell'ente sussiste anche *i)* qualora l'autore materiale del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero *ii)* qualora il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Come si vedrà, la responsabilità amministrativa della ente è tuttavia esclusa:

- se l'ente ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentativedegli enti, tra cui Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia;
- in ogni caso se i soggetti apicali degli enti e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (vds. art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001).

Va ribadito, infine, che per Ente soggetto all' applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 si intendono, ai sensi del comma 2 dell' art. 1 del d.lgs. 231 citato, tutti gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ragione per cui quanto previsto dalle norme del d.lgs. 231/2001 si applica sicuramente alla associazione FerMerci.

1.2 Natura della responsabilità.

Con riguardo alla natura della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto ha evidenziato la "*nascita di un* tertium genus *che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

Il d.lgs. 231/20001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con la responsabilità di natura "penale".

Indici del carattere penale della responsabilità sono, tra l'altro, gli articoli 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001: il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo, come visto sopra, sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede che la responsabilità dell'ente venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

Anche il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società in caso di accertamento di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 — che verranno descritte nel prosieguo — è un ulteriore indice in favore della qualificazione in termini penalistici della disciplina qui in esame.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altruidirezione

Come anticipato nell'introduzione, il Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*", cioè i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali" (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001) la società non rispondese le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Fattispecie di reato

In base al d.lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente previsti dal Capo I, Sez. III del Decreto stesso (artt. da 24 a 25-*duodecies*).
Il c.d. "catalogo" dei reati è stato oggetto di numerosi interventi, anche recenti, da parte del Legislatore, volti ad accrescere il numero delle fattispecie presupposto della responsabilità degli enti.

I reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la pubblica amministrazione**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto,ovvero:
  - malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
  - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte delloStato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
  - truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322, cc. 1 e 3 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, richiamati dall'art. 24-*bis* delDecreto, aggiunto dalla L. 48/2008, quali:
  - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
  - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici otelematici (art. 615-*quater* c.p.);
  - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare ointerrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.);
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche otelematiche (art. 617-*quater* c.p.);
  - installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato oda altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
  - frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
  - falsi in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p., che applica ai documenti informatici le disposizioni di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, concernenti gli atti pubblici e le scritture private);

- **delitti in materia di criminalità organizzata** (quali, tra l'altro, associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e quella finalizzata al traffico di stupefacenti), richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto, aggiunto dalla L. 94/2009;

- **delitti contro la fede pubblica** (tra cui, falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo), richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto con il D.L. 350/2001;

- **delitti contro l'industria ed il commercio**, richiamati dall'art. 25-*bis. 1* del Decreto,aggiunto dalla L. 99/2009, ovvero:
  - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
  - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale (art.517-*ter* c.p.);

- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodottiagroalimentari /art. 517-*quater* c.p.)

- **reati societari**, (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecita influenza sull'assemblea ecc.) richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto, aggiunto dal d.lgs. 61/2002 e più volte novellato;

- **delitti aventi finalità di di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto, introdotto dalla L. 7/2003;

- **il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.), richiamato dall'art. 25-*quater.1*, introdotto dalla L. 7/2006;

- **delitti contro la personalità individuale** (riguardanti, tra l'altro, la prostituzione e la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù), richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto, introdotto dalla L. 228/2003 (recentemente integrato dalla L. 199/2016);

- **reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato** (previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II e capo III del D.Lgs. n. 58/1998), richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, introdotto dalla 62/2005;

- **delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, aggiunto dalla L. 123/2007 e modificato dal d.lgs. 81/2008, ovvero:
  - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, c. 3, c.p.);

  Entrambe le fattispecie vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente se commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

- **reati di ricettazione** (art. 648 c.p.)**, riciclaggio** (art. 648 bis c.p.)**, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.) **e autoriciclaggio** (art. 648 ter. 1 c.p.) richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto, aggiunto dal D.Lgs. 231/2007,novellato dalla L. 186/2014.

- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto, aggiunto dalla L. 99/2009;

- **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (previsto dall'art. 377-*bis* del codice civile), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto, introdotto dal d.lgs. 121/2011;

- **reati ambientali** previsti dal codice penale, dal d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) e da leggi speciali (L. 150/1992 in materia di commercio internazionaledi specie animali e vegetali, L. 549/1993, avente ad oggetto la tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, d.lgs. 202/2007 in tema di inquinamento navale), richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal d.lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015, le cui fattispecie più rilevanti sono:
  - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
  - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
  - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
  - delitti associativi (416, 416-bis c.p.) aggravati dall'art. 452-octies c.p.;
  - scarichi di acque reflue (art. 137, cc. 2, 3, 5, 11 e 13 d.lgs. 152/2006);

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, cc. 1, lett. a) e b), 3, 5, e 6primo periodo d.lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257, cc. 1 e 2 d.lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta registri e formulari (art. 258, c.4, secondo periodo d.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1 d.lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, cc. 1 e 2 d.lgs. 152/2006);

- **il delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, c. 12 bis, del d.lgs. 286/1998), richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, introdottodal d.lgs. 109/2012;
- **i delitti di razzismo e xenofobia**, previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, richiamati dall'art. 25-*terdecies* del Decreto, introdotto dalla L. 167/2017.

Tutte le fattispecie di reato, rilevanti ai fini del Decreto e sopra descritte, sono riportate analiticamente nelle rispettive Parti Speciali del Modello.

L'ente è responsabile, infine, anche nel caso di violazione degli obblighi o dei divieti inerenti a una sanzione o misura cautelare interdittiva allo stesso applicata (art. 23 del Decreto).

1.5. Sanzioni.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente è attribuito allo stesso Giudice penale competente a decidere della responsabilità penale della persona fisica che si assume aver commesso il reato-presupposto rilevante ai fini del Decreto.
Se ritenuto responsabile, l'ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni indicate dagli artt. 9 ss. del Decreto (qualificate come "amministrative", anche se aventi carattere più propriamente penale).
Queste possono essere:

I. Sanzioni pecuniarie
Le sanzioni pecuniarie trovano la loro disciplina negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano, secondo un meccanismo di commisurazione "per quote", in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. In forza di tale criterio, nel determinare il quantum della sanzione, il Giudice individua:
- il numero delle quote, in misura non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 (art. 10, c. 2), tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, c. 1);
- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto (art. 11, c. 2).

L'art. 12 prevede una serie di casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, questa è ridotta della metà, e non può essere superiore a € 103.291,38, se: i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ii) il danno patrimoniale cagionato èdi particolare tenuità. La sanzione è invece ridotta da un terzo alla metà se: i) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ii) è stato adottato e resooperativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.La riduzione è della metà, fino a un massimo di due terzi, se queste due ultime condizioni ricorrono congiuntamente.

II. Sanzioni interdittive
L'art. 9, c. 2 del Decreto elenca le sanzioni interdittive, che consistono:
a) nell'interdizione dall' esercizio dell' attività;

b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allacommissione dell'illecito;
c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca diquelli già concessi;
e) nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da Soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni hanno una durata minima di tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, secondo quantoprevisto dall'art. 45 del Decreto, qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecitoamministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessiilleciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e possono essere applicate congiuntamente. Esse sono stabilite dal Giudice secondo gli stessi criteri previsti per la determinazione delle quote riguardanti le sanzioni pecuniarie (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'Ente e attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (art. 14 del Decreto che rinvia all'art. 11).

Il Decreto prevede , in luogo della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'enteda parte di un commissario nominato dal giudice, se ricorre almeno una delle condizioni dettate dall'art. 15, d.lgs. 231/2001, vale a dire:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima delladichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha rimosso le conseguenze dannose o pericolose delreato ovvero si è comunque adoperato efficacemente in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione el'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca;

III. Pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso incui all'ente sia comminata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Detta pubblicazione avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la propria sede principale.

III. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è invece una sanzione obbligatoria, che consegue sempre all'eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto). Quando essa non sia eseguibile sul prezzo o del profitto del reato, è possibile la confisca "per equivalente" (art. 19, c. 2).

Nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'ente possono, inoltre, essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53del Decreto), sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che

manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

1.6 Delitti tentati.

L'ente è ritenuto responsabile dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001 anche se questi sianorealizzati nelle forme del tentativo (art. 26 c.1, d.lgs. 231/2001).
In tal caso, però, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (intermini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.
Inoltre, ai sensi dell'art. 26, c. 2 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamenteimpedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7 Vicende modificative dell'ente.

L'art. 27 del d.lgs. 231/2001 prevede che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio (in relazione agli enti con personalità giuridica) o con il fondo comune (nel casodi associazione non riconosciuta).

I successivi articoli del Decreto disciplinano il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alle sue, eventuali, vicende modificative quali la trasformazione,la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto, che implica un semplice mutamento del tipo di società senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde deireati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, comma 1, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo inparte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la

sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca)la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 Reati commessi all' estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia inrelazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente,ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001;
ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.(nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulataanche nei confronti dell'ente stesso).
iv) Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- *quinquies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p.,la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia previstada una disposizione legislativa *ad hoc*;
v) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell' illecito.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata, come detto, nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede"*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende*".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 d.lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, comma 1 e comma 4, d.lgs. 231/2001).

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Uno degli aspetti centrali della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente al modello di organizzazione, gestione e controllo della società (di seguito, anche "Modello").

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde (ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001) se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, quindi, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza,la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta (art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello, necessaria quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa. Sarà, infatti, l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneoa prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono, in base all'art. 6 comma 2, del d.lgs. 231/2001:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delledecisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire lacommissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misureindicate nel modello.

Da ultimo, la legge n. 179 del 2017 ha introdotto nell'art. 6, d.lgs. 231/2001, i commi 2-*bis*, 2- *ter* e 2-*quater* che prevedono ulteriori requisiti contenutistici in relazione ai modelli di organizzazione e gestione e, in particolare:

- la previsione di canali di segnalazione di condotte illecite poste in essere da esponenti della società che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante;
- la previsione nel sistema disciplinare di adeguate sanzioni nel caso di chi violi le misure a tutela del segnalante e nei confronti del segnalante stesso, quando effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazione rappresentative di categoria.

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede "*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministro della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione,gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzarei processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali, tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex* d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

1.12 Precedenti giurisprudenziali

Tra le attività svolte per la redazione del presente Modello, un'attenzione particolare è stata rivolta all'analisi delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti in materia.

Le concrete decisioni dei Giudici di merito e di legittimità, infatti, rappresentano un parametro essenziale da seguire per la predisposizione di un Modello che risulti il più possibile efficaceed idoneo ad assolvere la funzione esimente prevista dal Decreto.

Come rilevato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la responsabilità dell'ente sifonda sull'obbligo di attuare le cautele necessarie a prevenire la commissione dei reati, «adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un "modello" che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. E la colpa dell'ente consiste nel non avere ottemperato a tale obbligo».

Il Modello, per essere ritenuto idoneo, deve essere dotato di una concreta e specifica efficacia e dinamicità. In particolare, nella sua predisposizione dovrà essere posta specifica attenzione a:

- modalità di redazione della contabilità e dei bilanci;
- fatturazioni e spostamenti di liquidità;
- modalità di esecuzione dei contratti (in particolare appalti e forniture) e relativi controlli;
- possibili modalità attuative dei reati-presupposto, tenendo conto del contesto operativointerno ed esterno in cui opera l'ente;
- storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di monitoraggio ed adeguati flussi informativi idonei a segnalare le situazioni dicriticità;
- gestione trasparente e documentata delle risorse finanziarie;
- sistema disciplinare specifico sia nel precetto che nella sanzione;
- presenza di un Organismo di Vigilanza che assicuri l'efficace implementazione ed ilrispetto delle misure previste dal Modello.

Il Modello organizzativo, dunque deve prevedere specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività a rischio.

Tali protocolli devono essere presidiati con adeguate sanzioni per perseguirne le violazioni e per garantire un'effettiva implementazione del sistema organizzativo predisposto.

Ciò al fine di rendere il Modello non un mero insieme di regole scritte (c.d. "*paper compliance*"), dotato di una valenza solo formale, ma uno strumento concretamente in grado di conformarsi con la realtà operativa ed organizzativa dell'ente e di prevenire, quantopiù possibile, la potenziale commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

La giurisprudenza, inoltre, si è soffermata sulle modalità di composizione e sulle funzioni dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "O.d.V."), precisando che tale organo deve essere in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma e indipendente.

A tal riguardo, possono essere membri dell'Organismo anche soggetti interni all'Ente, purché privi di funzioni operative ed a condizione che la provenienza "esterna" dei membri sia predominante. Inoltre, per garantire l'effettività dell'Organismo, è necessario che siano previste sanzioni specifiche nel caso si violino gli obblighi di informazione all'OdV.

Infine, successivamente all'adozione del Modello, l'ente deve provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione e informazione obbligatori rivolti a tutti i soggetti operanti perconto dell'ente, finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione delle prescrizione contenute nello stesso.

1.13 Sindaco di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:
- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati dicui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altri termini, viene giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, fosse in grado di azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE E REGOLAMENTARE DELLA FERMERCI

2.1 La Associazione FerMerci

La FerMerci – Associazione degli Operatori del Trasporto Ferroviario Merci è stata costituita il 10.5.2022, giusto atto rep. 65640 e racc. 34064 del Notaio Dott. Nicola Atlante di Roma, dalle società Mercitalia Logistics s.p.a., Ferrotramviaria s.p.a., For.Fer. Società a responsabilità limitata, Medway Italia s.r.l., Medlog Italia s.r.l., Hupac s.p.a., Rail Cargo Carrier Italy s.r.l. e Rail Traction Company s.p.a., facenti parte tutte del settore della logistica ferroviaria.
del modello di *governance* e
È una associazione apartitica, non persegue finalità politiche, commerciali e di lucro, che non aspira, per espressa previsione dell' art. 5 dell' atto costitutivo, al riconoscimento della personalità giuridica e a considerarsi un ente del terzo settore.

All' atto della costituzione dell' associazione è stato costituito, col contributo di ogni sociatà associata, un fondo associativo utilizzato per le spese.

La FerMerci, la quale ha alla data di redazione del presente modello organizzativo n. 1 dipendente nella persona del Direttore Generale e Tesoriere dell' Ente, ha lo scopo, come specificato dall' articolo 2 dell' Allegato "B" dello Statuto dell' Associazione, di curare la trattazione delle problematiche di specifico interesse del settore di appartenenza delle imprese ad essa associate, con particolare riguardo alle tematiche di natura istituzionale, nonché di promuovere e migliorare l' attività del settore rappresentato.

In particolare, lo scopo e le attività poste in essere dalla FerMerci, in via esemplificativa, sono:

1. Rappresenta e tutela degli interessi di carattere collettivo degli associati costituiti dal rappresentare alle istituzioni le proposte degli stessi attraverso l' organizzazione di incontri con Istituzioni pubbliche, quali

il Parlamento, le Commissioni Parlamentari, gli organi di Governo, i Ministeri, le Regioni, gli organi dell' Unione Europea, gli Enti Locali, le Autorità indipendenti di interesse, il Gestore Infrastruttura Ferroviaria e tutte le forze politiche.

2. Promuove azioni politiche e istituzionali di sostegno alle attività delle società associate riguardanti la logistica ferroviaria e utili al trasferimento modale verso il trasporto ferroviario delle merci nel rispetto degli standard di sicurezza e della sostenibilità ambientale attraverso l' invio di note con richieste e rappresentazione di istanze del comparto, produzione di studi e paper, organizzazione di convegni e occasioni di incontro, proposte nel contesto dell' attività normativa delle Istituzioni pubbliche, cioè nei procedimenti di formazione di atti nornativi di carattere generale (leggi in generale, regolamenti in generale, delibere di Autorità indipendenti, del Gestore Infrastruttura Ferroviaria, di giunte e di consigli regionali, eccetera).

3. Difende i legittimi interessi degli associati nelle questioni di ordine economico, giuridico e istituzionale mediante azioni di tipo interlocutorio con le istituzioni pubbliche attraverso l' invio di note/osservazioni/proposte e incontri dedicati con gli organismi/organi/rapprentanti pubblici e politici aventi ruolo decisionale al fine di rappresentare gli interessi delle società associate afferenti sempre la logistica ferroviaria avvalendosi anche di assistenza di tipo legale, con riferimento ad aspetti inerenti a disposizioni regolamentari, affidata a professionisti esterni specializzati nella materia dei trasporti e di settore collegata.

4. Realizza e gestisce studi, ricerche nonché eventi di interesse del settore dello logistica ferroviaria, in cui esercitano l' attività le società associate.

5. Assiste gli associati per tutti i problemi di carattere istituzionale mediante attività di supporto agli associatii, relativamente a questioni generalit di interesse colettivo e associativo, in caso di dubbi interpretativi su norme e regolamenti di interesse e difficoltà nell'interagire con le Istituzioni pubbliche.

Per esercitare l' attività la FerMerci ha rapporti con l' esterno per l' acquisto dei beni e dei servizi strettamente necessari per perseguire e attuare i suddetti scopi associativi, provvedendo, in via esemplificativa, sia all' acquisto dei beni strumentali per il funzionamento della propria sede operativa e per l' allestimento degli eventi e convegni di settore organizzati dall' associazione, sia all' acquisito dei servizi di un commercialista incaricato di curare e gestire la contabilità della associazione e di un professionista del settore legale da cui si fa assistere tanto nella predisposizione delle disposizioni regolamentari da proporre e sottoporre alle Istituzioni/Enti pubblici quanto nel corso di alcuni incostri istituzionali, sia all' acquisto da risorse esterne di servizi inerenti l' attività di comunicazione sugli organi di informazione (cartacea, televisiva, radiofonica e online), la rassegna stampa, il monitoraggio degli atti/emendamenti approvati e presentati nel Parlamento italiano riguardanti il settore di interesse dell' associazione stessa, le sponsorizzazioni su riviste specializzate, l' assistenza informatica per i dispositivi acquistati o in uso dell' associazione, l' organizzazione, la gestione, l' allestimento, la comunicazione sul sito web e sui social degli eventi oggetto di promozione e di organizzazione da parte dell' associazione, sia all' acquisto dei servizi per lo spostamento su mezzi di trasporto pubblici e privati e sia all' acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione nessessari ed inerenti all' esercizio dell' attività svolta dalla associazione per il perseguimento dello scopo sociale connesso e correlato agli interessi dei propri associati.

Tutte le spese per l' acquisto da fornitori e professionisti esterni dei beni e dei servizi suddetti sono contenute sempre nel rispetto del budget e, nel caso di spese superiori ad euro 500/1000, il Consiglio Direttivo, oltre ad approvare preventivamente il budget annuale, provvede ad approvarla singolarmente.

2.2 Modello di *governance* ed assetto organizzativo della FerMerci

La FerMerci è amministrata da un **Consiglio Direttivo** composto di norma da un numero di membri fino a 13, oltre al Presidente dell' Associazione, tutti eletti dall' Assemblea, il quale (art. 15 dello Statuto), in via esemplificativa, delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall' Assemblea, provvede all' esecuzione

dei deliberati dall' Assemblea, predispone specifici Regolamenti operativi, promuove e delibera le iniziative volte a conseguire i fini e gli scopi dell' associazione, sovraindente alle gestione economica e finanziaria dell' ente, stabilisce l' utilizzo dei conti costituiti a seguito di delibera dell' assemblea e approva il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione.

L' **Assemblea**, infatti, espressione generale degli associati e costituita dai legali rappresentanti degli associati effettivi o da persone da essi formalmente autorizzate, provvede, tra gli altri, a eleggere il Presidente dell' Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo e, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti, a determinare le direttive e gli indirizzi generali dell' attività associativa per il perserguimento degli scopi dell' associazione a promuovere la partecipazione degli associati alla vita associativa, a autorizzare l' ammontare dei contributi annui ordinari e deliberati dal Consiglio Direttivo, a esaminare e approvare il Bilancio consuntivo il Rendiconto Economico dell' Associazione.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea segue un verbale che è comunicato a tutti gli associati.

La rappresentanza legale dell'ente e la rappresentanza nelle sedi istituzionali e non degli interessi della FerMerci e dei singoli associati è affidata al **Presidente** dell' Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 16), affiancato o sostituito dal Vicepresidente Vicario o dai **Vice Presidenti** in ragione di quanto previsto dall' art. 18 dello Statuto.

La Associazione prevede al suo interno un **Direttore Generale e Tesoriere** (art. 23 dello Statuto), che, oltre ad avere la responsabilità dell' organizzazione amministrativa e della gestione operativa dell' associazione svolge, avvalendosi di collaboratori, tutte le attività necessarie al fine di garantire un costante collegamento dell' Associazione con le Istituzioni pubbliche, quali il Parlamento, le Commissioni Parlamentari, gli organi di Governo, i Ministeri, le Regioni, gli organi dell' Unione Europea, gli Enti Locali, tutte le forze politiche, curandoi flussi informativi e le problematiche organizzative e monitorando l' evoluzione di tutti gli eventi politici ed istituzionali tanto a livello nazionale che locale relativi ai trasporti ed al loro sviluppo, nonché supervisiona e controlla l' attività svolta dai consulenti della Associazione, supportandoli e indirizzandoli nella gestione degli incarichi ad essi conferiti.

L'assetto organizzativo della FerMerci prevede una suddivisione in **sette sezioni** (imprese ferroviarie, terminal ferroviari, operatori multimodali ferroviari, operatori di ultimo miglio ferroviario, veicoli ferroviari Costruttori di locomotive, società di leasing e manutentori di locomotive, detentori ed ECM dei carri ferroviari e delle relative officine, formazione del personale nel settore ferroviario), ciascuna coordinata da un Presidente, il quale è uno dei sei Vice Presidenti dell' Associazione, del Consiglio di Sezione, che delibera sugli argomenti che vengono demandati dall' Assemblea di Sezione, provvede all' esecuzione dei deliberati dell' Assemblea e dell' Assemblea di Sezione che determina le direttive generali e delibera su specifici argomenti di interesse della sezione, promuove e delibera le iniziative volte a conseguire i fini previsti dallo Statuto nell' ambito della sezione di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo ha creato, inoltre, oltre le sette sezioni previste dallo Statuto, delle **commissioni e gruppi di lavoro**, i quali, a seconda delle esigenze e con incontri periodici, seguono le attività producendo documenti ed elaborati da inviare alle Istituzioni pubbliche previa approvazione del Consiglio Direttivo e portati, anche in preventiva, a conoscenza degli associati. Ogni riunione di commissione ha un report trasmesso al Consiglio Direttivo.

È prevista dallo Statuto, altresì, la possibilità di nominare probi viri e un Revisione dei Conti Unico scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze col compito, tra gli altri, di vigilare sull' andamento della gestione economica e finanziaria dell' associazione.

Ogni documento associativo di valore istituzionale, oltre i verbali del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea, è messo a conoscenza degli associati e i principali documenti istituzionali sono anche consultabili sul sito web dell'

Associazione, essendo adottato, in via generale, il criterio della massima trasparenza verso gli associati e l' esterno.

2.3 L' assetto regolamentare della Associazione

Per quanto attiene l' assetto regolamentare la FerMerci è dotata, in conformità a quanto previsto dall' art. 26 dello Statuto, del Codice di Condotta Antistrust per assicurare il rispetto della normativa antitrust, nazionale ed europea, nonché degli atti emanati dalle autorità di regolazione e concorrenza, garantendo e promuovendo la leale collaborazione tra imprese.

Il 22 novembre 2022 è stato approvato dall' Assemblea il Regolamento di Attuazione dello Statuto contente delle norme di dettaglio rispetto alla previsioni statutarie.

CAPITOLO 3

FERMERCI E LA *COMPLIANCE* AL D.LGS. 231/2001 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO

3.1 Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione e gestione *ex* d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un presupposto per l'esenzione dalla responsabilità dell'ente con riferimento alla potenziale commissione di alcune tipologie di reato da parte di esponenti dell' Ente, è un atto di responsabilità sociale della FerMerci dal quale scaturiscono benefici per tutti i soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'Associazione.

L'introduzione di un sistema di controllo e l'individuazione e la divulgazione di principi e regole di comportamento è finalizzata a migliorare i già elevati *standards* dell' Ente e ad accrescere la fiducia e la reputazione di cui FerMerci gode nei confronti dei soggetti terzi con cui la associazione opera e interagisce.

FerMerci ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (denominate "Progetto") volte a predisporre un modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con i principi ispiratori della propria cultura di *governance*.

3.1.1 Il Progetto della FerMerci per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni dell' associazione, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza del risultato finale.

Il Progetto si è articolato nelle quattro fasi, così sinteticamente riassunte con la specificazione delle relative attività:

- **FASE 1**: ***Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.***
  Presentazione al *Management* della Associazione del Progetto.
  Raccolta e analisi della documentazione aziendale rilevante.

Preliminare individuazione dei processi/aree nel cui ambito possono astrattamenteessere commessi i reati richiamati dal Decreto (c.d. "aree/processi sensibili").
Identificazione delle figure aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita dei processi/aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere.

- **FASE 2**: ***Analisi dei processi e delle attività sensibili***
  Realizzazione delle interviste dei livelli apicali.
  Individuazione, sulla base delle informazioni raccolte, da documentazione einterviste, delle attività sensibili ai reati richiamati dal Decreto.

- **FASE 3**: ***Gap analysis* ed individuazione del *Modello "To-Be"***
  Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

- **FASE 4**: ***Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo***
  Assistenza alla Associazione nel definire il proprio modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente anche con le linee guida di Confindustria.

Di seguito, pertanto, si espongono le metodologie utilizzate e i criteri adottati nelle varie fasi di predisposizione del Modello Organizzativo della FerMerci.

3.1.2. Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quei processi e di quelle aree di operatività dell' Associazione che comunemente sono definiti come "sensibili".

Scopo della Fase 1 è stato l'identificazione degli ambiti oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle aree nel cui ambito possono astrattamente configurarsi le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Propedeutica all'individuazione dei processi/aree sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura associativa ed organizzativa della FerMerci, volta a dare un quadro d'insieme delle attività svolte e dell'organizzazione dell'ente, identificando gli ambiti oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l'individuazione dei processi/aree sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/aree.

Le informazioni essenziali sono state raccolte, oltre che attraverso l'analisi della documentazione fornita, anche per mezzo di informazioni e notizie preliminari ricevute dalla stessa Associazione.

Le attività operative per l'esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle informazioni necessarie per:

- comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti ai processi sensibili;
- identificare i *key officer* in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare i processi/aree sensibili ed i relativi meccanismi di controllo.

In particolare, i *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello gestionale e organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi di operatività dell' associazione e sulle attività delle singole funzioni.

Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

3.1.3 Analisi dei processi e delle aree sensibili

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/area sensibile individuato nella Fase 1, le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli eventuali elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con il Presidente dell' Associazione e con il Direttore Generale e Tesoriere della FerMerci.

Le interviste hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni area sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 (in quanto, ad esempio, prevedono un contatto/interazione tra figure apicali della FerMerci e soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- attività di monitoraggio svolte da soggetti/funzioni/organi indipendenti/terzi.

3.1.4 Gap analysis

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell'individuazione :

- dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo aprevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- delle azioni di miglioramento delle procedure organizzative esistenti.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo da attuarsi a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente in base alle disposizioni normative esistenti e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso tale metodo è stato possibile predisporre un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni per il controllo interno.

3.1.5 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 4 è stato quello di definire il modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 della FerMerci, articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del d.lgs. 231 citato.

La realizzazione della Fase conclusiva è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Associazione.

3.1.6 Attualizzazione del modello di organizzazione gestione e controllo.

Anche alla luce delle recenti modifiche legislative apportate al D.lgs 231/2001, sono state considerate ed inserite, come in dettaglio verrà specificato nella Parte Speciale del presente modello, le aree di rischio individuate secondo la normativa di riferimento:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs. 231/2001), tenendo anche conto delle modifiche intervenute in relazione ai reati di concussione/corruzione e dell'introduzione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e del reato di traffico di influenze illecite (quest' ultimo recentemente inserito);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (richiamati dall'art. 24-bis d.lgs. 231/2001)
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. 231/2001);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (richiamati dall' art. 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001).

3.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo della FerMerci

Sebbene l'adozione del presente modello organizzativo costituisca una "facoltà" e non un obbligo, la FerMerci ha deciso di conformarsi alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, in quanto consapevole che tale iniziativa rappresenta un'opportunità volta anche a creare un proprio sistema di controllo e a sensibilizzare tutte le risorse umane impiegate dall'ente al tema della prevenzione dei reati.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della FerMerci, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno dell'ente e sulle modalità con le quali lo stesso si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle aree sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello è composto da:

1. **Codice etico:** il Codice etico raccoglie i principi etici e i valori che informano la cultura associativa e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Associazione sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione.

2. **Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231**, il quale contiene:
   (a) nella **parte generale**, una descrizione relativa:
   - al quadro normativo di riferimento;
   - alla realtà aziendale, sistema di *governance* e assetto organizzativo della FerMerci;
   - alla metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *gap analysis*;

- alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza della FerMerci, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

(b) nella **parte speciale**, una descrizione relativa:
- alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001;
- ai processi/aree sensibili e ai relativi *standards* di controllo.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'organismo di vigilanza della FerMerci

L'art. 6, c. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:
- adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato ad un organismo dell'ente - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

In proposito, le Linee guida di Confindustria individuano l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione, quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza.

In particolare, i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:
a) l'inserimento dell'organismo di vigilanza "*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*", la previsione di un "*riporto*" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi interni alla associazione che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
b) il connotato della "*professionalità*", riferito al "*bagaglio di strumenti e tecniche*" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza;
c) la "*continuità di azione*", che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo *ex* d.lgs. 231/2001, favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e "*priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari*".

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza.

La FerMerci ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria organizzazione, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza alle previsioni di legge e alle Linee guida di cui sopra, la FerMerci ha istituito un organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o, per brevità, "O.d.V.") a **composizione monocratica**.

Tale soluzione è stata giudicata idonea alle caratteristiche di tale organo individuate dal d.lgs. 231/2001 in quanto:

- gli autonomi poteri di iniziativa e controllo, dei quali l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre, sono garantiti dalla circostanza che l'O.d.V. è esonerato dall'assoggettamento a qualunque vincolo di natura gerarchica, è estraneo alla partecipazione a qualunque attività decisionale della Associazione e riporta direttamente al Presidente dell' Associazione e al Consiglio Direttivo;
- la professionalità del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Od.V. (di seguito, "Incaricato") è assicurata dalle competenze specifiche dallo stesso maturate in ambito professionale; dalla facoltà riconosciuta a questi di rimanere in coordinamento con il Presidente dell' Associazione e con il Direttore Generale e Tesoriere della FerMerci; dalla facoltà di avvalersi sia di risorse dotate di particolare e specifica capacità professionale ed esperienza nelle attività di *internal auditing,* sia di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzionedi controllo;
- la continuità di azione è garantita dal fatto che l'Organismo di Vigilanza, insieme ai soggetti dei quali è responsabile e si avvale, rappresenta una risorsa della Associazione dedicata esclusivamente all'esercizio della vigilanza sul Modello (in misura adeguata alle esigenze pianificate dallo stesso Organismo di Vigilanza nel periodico programma di vigilanza da esso predisposto).

4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, composizione nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della FerMerci è istituito con delibera di adozione del Consiglio Direttivo ed approvato in via definitiva dall' Assemblea.

La nomina del soggetto Incaricato è effettuata dal Consiglio Direttivo della FerMerci, su proposta del Presidente dell' Associazione, con propria delibera.

L'Incaricato resta in carica per anni quattro ed è rieleggibile.

La nomina dell'Incaricato è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi associativi (quali il Presidente e i Vice Presidenti dell' Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Sezione, i legali rappresentanti delle imprese facenti parte dell' associazione, il Revisore dei Conti e il consulente/commercilista che gestisce e cura la contabilità dell' ente, il Direttore Generale e Tesoriere della associazione) e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, l'Incaricato deve rilasciare una dichiarazione nella quale si attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con esponenti degli organi associativi, quali il Presidente e i Vice Presidenti dell' Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Sezione, i legali rappresentanti delle imprese facenti parte dell' associazione, il Revisore dei Conti e il consulente/commercilista che gestisce e cura la contabilità dell' ente, il Direttore Generale e Tesoriere della associazione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Associazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta;
- interessi con la Associazione stessa esorbitanti da quelle ordinariamente basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni societarie tali da permettergli di esercitare una notevole influenza su una o più società facenti parte dell' associazione;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- sentenza di condanna (anche di primo grado), ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Associazione ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente infatti all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno la cui opera è richiesta dall'Organismo di Vigilanza, dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale si attesti:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela entro il 4° grado con esponenti degli organi associativi, soggetti apicali in genere, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, la revoca dell'Incaricato e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Associativa, mediante un'apposita delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall' Assemblea.

A tal proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico potrà intendersi,a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Associazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione dell' Associazione incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo della Associazione.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L'O.d.V. è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Il Consiglio Direttivo della FerMerci provvede a rimborsare le spese rendicontate che questo sostiene nell'esercizio delle sue funzioni.

All'Incaricato è assegnato un compenso per l'attività svolta, stabilito nell'atto di nomina.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo della FerMerci è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'O.d.V., mantenendo la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo.

All'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, sono affidatii seguenti compiti e poteri:

a) Compiti e poteri in tema di attuazione, adeguamento ed aggiornamento del Modello consistenti nel:

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001, sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative e le procedure formalmente previste dal Modello stesso, nonché tra i comportamenti concreti e quelli attesi;

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;

- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando al Consiglio Direttivo, ove necessario, le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediantele modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

  a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;

  b) significative modificazioni dell'assetto interno della Associazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività;

  c) modifiche normative;

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura eclassificazione delle attività sensibili;

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

- segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo e all' Assemblea, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Associazione;

- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;

- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

b) compiti e poteri in merito ai rapporti con organi societari e revisori:

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio Direttivo e il Presidente dell' Associazione;

- accedere liberamente presso qualsiasi sezione, unità, funzione della Associazione - senza necessità di alcun consenso preventivo - per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001;

- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curareil rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

c) compiti e poteri in merito alla propria organizzazione:

- disciplinare il proprio funzionamento, anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;

- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, idonea a garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività.

d) compiti e poteri in merito all'attività di comunicazione e formazione:

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;

- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;

- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazionedel Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
  a. alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
  b. a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Associazione;
  c. a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore pereffettuare la segnalazione, riferiredirettamente all'Organismo di Vigilanza;
- i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti della FerMerci, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle sopra descritte violazioni di carattere generale, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte del Direttore Generale e Tesoriere dell' Associazione, ogni sei mesi le informazioni concernenti le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come "a rischio";
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ireati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Associazione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate all' Associazione in caso di avvio di procedimento giudiziario nei confronti del richiedente ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai rappresentanti e componenti di altri organi dell' Associazione dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni e obblighi di riservatezza

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello deve essereconservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'Incaricato a svolgere le funzioni di O.d.V. è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

L'O.d.V. assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riguardo alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicatidall'art. 6, d.lgs. 231/2001.

In ogni caso, le informazioni in possesso dell'O.d.V. sono trattate in conformità con la legislazione vigente e, in particolare, con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

4.3.2 *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi dell' associazione

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente dell' Associazione e al Consiglio Direttivo della FerMerci in merito alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni del Modello accertate, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione, nonché all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste distinte linee di *reporting*:
- su base continuativa, anche informale, verso il Presidente della Associazione;
- su base periodica semestrale nei confronti del Consiglio Direttivo.

Le riunioni formali tenute dall'Organismo di Vigilanza con gli organi associativi devono essere documentate.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta, da presentare al Consiglio Direttivo;
- con cadenza annuale, un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentarea al Presidente e ai Vice Presidenti dell' Associazione e al Consiglio Direttivo;
- un'immediata comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Associazione, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio Direttivo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente:

- all' Assemblea, eventuali significative violazioni del Modello poste inessere dal Presidente o dai Vice Presidente dell' Associazione ovvero da membri del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Sezione;
- al Consiglio Direttivo, eventuali violazioni poste in essere da dipendenti/dirigenti dell' associazione ovvero da professionisti o risorse esterne della associazione.

In ogni caso, il Presidente dell' Associazione e/o il Consiglio Direttivo hanno facoltà di convocarel'Organismo di Vigilanza a fronte di motivate esigenze e dietro congruo preavviso.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione ed attuazione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal presente sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione/inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottati dalla FerMerci.

Le violazioni riguardano, in particolare:

- l'inosservanza dei principi espressi dal Codice Etico ovvero delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- la violazione delle norme previste da protocolli e procedure facenti parte integrante del Modello organizzativo;
- la violazione di norme di legge relative ai settori di attività dell'ente (a titolo di esempio,norme in materia di rapporti con la P.A.)

- il mancato adempimento degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte del personale (soggetti apicali, dirigenti e dipendenti) della FerMerci.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'accertamento di eventuali responsabilità di carattere penale in capo agli esponenti dell' associazione interessati.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della FerMerci degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il rispetto del contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione da parte dei dipendenti della FerMerci delle disposizioni e regole di cui al Modello costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono idoneamente portate a conoscenza di tutti i dipendenti della Associazione.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della FerMerci conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti tali provvedimenti sono, secondo la gravità delle infrazioni:

a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa.

Nella fase di accertamento si procederà alla preventiva contestazione dell'addebito al dipendente garantendogli, altresì, un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa.

Laddove fosse accertata la violazione, all'autore sarà comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa, tenendo conto, inoltre:

- delle specifiche modalità realizzative della violazione;
- di eventuali precedenti disciplinari dell'interessato;
- del grado di intenzionalità della violazione ovvero del grado di colpa, da desumere dacircostanze del caso concreto;
- della posizione funzionale dell'autore nel processo interessato dalla violazione.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori e CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;

- il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato se non trascorsi 5 giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato nei 6 giorni successivi a tali giustificazioni (quindientro 11 giorni dalla contestazione), queste si riterranno accolte;
- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato;
- il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la RSU;
- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- i provvedimenti disciplinari di cui sopra [limitatamente a quelli descritti alle lett. b), c) e d)] potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle relative sanzioni, la FerMerci intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a FerMerci, derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché i doveri in capo ai lavoratori posti dai C.C.N.L., i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di **"richiamo verbale"** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedureprescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'ente.
2. Incorre nel provvedimento di **"ammonizione scritta"** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'ente.
3. Incorre nel provvedimento della **"multa", non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della FerMerci e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della **"sospensione" dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla FerMerci compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla FerMerci, determinano un danno ai beni della stessa e/o costituiscono atti contrari ai suoi interessi.
5. Incorre nel provvedimento del **"licenziamento con preavviso"** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001. Tale

comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla FerMerci e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della stessa.

6. Incorre nel provvedimento del **"licenziamento senza preavviso"** il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento inviolazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della FerMerci delle misure previstedal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia dell'ente nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto dei criteri sopra indicati ed in particolare:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di FerMerci di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, FerMerci provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinaripiù idonee in base alle previsioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Consiglio Direttivo, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di eventuali violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Presidente dell' Associazione e l'intero Consiglio.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al finedi adottare le misure più idonee previste dalla legge (sospensione o revoca dell'incarico).

5.4 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori

Nei rapporti tra la FerMerci e *partner* commerciali, consulenti, collaboratori o altri soggetti esterni, l'eventuale violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 da parte degli stessi soggetti, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Le clausole contrattuali dovranno prevedere l'obbligo da parte di questi soggetti terzi di non porre in essere comportamenti contrari alle previsioni del Modello nella parte in cui lo stesso sia loro applicabile o comunque un obbligo a non adottare comportamenti che possano determinare da parte di FerMerci la violazione del Modello.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa di FerMerci di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggettiterzi.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

La FerMerci, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Associazione è quello di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, cooperano per il conseguimento degli obiettivi della FerMerci in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge. Essa dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettaree delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi ed i contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole direzioni, sezioni, unità e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, *staff meeting*, ecc.).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza.

6.2 Dipendenti, dirigenti e componenti degli organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a:

a) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

La FerMerci promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizionee del ruolo dagli stessi ricoperto.

La FerMerci garantisce ai dipendenti, ai componenti degli organi sociali e, più in generale, a tutto il personale della Associazione la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Principi di riferimento del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Associazione, sulle attività e sulle procedure associative).

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare tutti gli esponenti aziendali circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.
La Associazione potrà valutare l'opportunità di predisporre un questionario di *self-assessment*, da trasmettere agli esponenti associativi, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

6.3 Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la FerMerci rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: *partner* commerciali, consulenti, altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi che lo richiedano, la FerMerci potrà fornire copia del Modello organizzativo e del Codice Etico.

La Associazione, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello ad ulteriori soggetti non riconducibili alle figure sopra indicatea titolo esemplificativo.

CAPITOLO 7

ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un **programma di vigilanza** attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

1. un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
2. la determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
3. l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi;
4. la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Associazione con specifiche competenze nei settori/sezioni di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessariein conseguenza di:

a) violazioni delle prescrizioni del Modello;
b) modificazioni dell'assetto interno della Associazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
c) modifiche normative;
d) risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro applicazione dovranno essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Associazione.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione edil sistema di controllo, alle strutture associative a ciò preposte, al Presidente e, eventualmente, al Consiglio Direttivo.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, che dovranno poi essere formalmente adottate dal Consiglio stesso e approvate dall' Assemblea.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dall'Organo Amministrativo (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell' Assemblea, previa adozione del Consiglio Direttivo, la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

a) intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
b) identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
c) commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
d) riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di verifica (ed eventuale revisione) periodica, con cadenza annuale, da disporsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.